



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 152**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 10/DDL del 23 agosto 2022)

**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE DELLE  
MALGHE PUBBLICHE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 agosto 2022.

# VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE DELLE MALGHE PUBBLICHE

*Relazione:*

## LE MALGHE NEL VENETO - INTRODUZIONE

*L'attività zootecnica di montagna ha da sempre rappresentato una delle fondamentali e storiche risorse per le popolazioni di montagna del Veneto e delle Alpi in generale. La frequentazione stagionale delle così chiamate "Terre alte" con la pratica dell'alpeggio, testimonia una consuetudine già a partire dal 1100 ma diventa una efficiente organizzazione gestionale di pascoli soprattutto nel periodo della Serenissima, acquistando sempre più importanza come stabile fenomeno di transumanza verticale di uomini ed animali fino a tutto il XIX secolo.*

*La configurazione geo-morfologica del territorio veneto, con la presenza di altipiani spesso calcarei e pascoli magri, ha da sempre favorito l'allevamento ovi-caprino, a cui si sono associate solo dal 1700 le mandrie bovine nelle località più ricche di foraggio e di disponibilità d'acqua. La produzione di lana e poi di latte e derivati hanno costituito materie prime e prodotti fondamentali per l'economia e la sopravvivenza, non solo delle comunità di montagna ma anche per le genti della pianura veneta, a cui si è aggiunta nella seconda metà del 1800, l'esportazione di prodotti caseari, verso molti territori del Regno Italico<sup>1</sup>.*

*Purtroppo durante il secolo scorso, sia l'impatto dei due conflitti mondiali sia la crisi dell'agricoltura della seconda metà del secolo e il progressivo spopolamento delle zone montane, hanno determinato il graduale ed inesorabile abbandono di gran parte delle attività tradizionali, dalla coltura agraria, allo sfalcio e al pascolo per le superfici di costa e di monte. A testimonianza di quella massiccia frequentazione, rimangono numerose strutture rurali e dimore temporanee con i loro sistemi costruttivi tradizionali tipici dei luoghi, utilizzate allora da comunità di uomini ed animali in un'economia di sussistenza, purtroppo oggi spesso in rovina<sup>2</sup>.*

*Tuttavia negli ultimi decenni la forte spinta all'abbandono e alla perdita dell'attività zootecnica di montagna è stata in qualche modo arginata, sia grazie alla tenacia delle genti delle nostre valli montane sia grazie alle sopraggiunte politiche pubbliche ed europee che, introducendo sistemi di compensazione economica e valorizzazione dei prodotti locali, hanno così premiato ad esempio la conservazione di alcuni prodotti e lavorazioni attraverso marchi di origine geografica e di trasformazione largamente riconosciuti (ad es. DOP Asiago, DOP Monte Veronese, presidi slow food ecc.).*

---

<sup>1</sup> Nel secondo ottocento si moltiplicano i caseifici e le latterie sociali ... nel 1891 nel bellunese vi erano 133 latterie di cui 121 sociali e 12 private  
... il prodotto di burro e formaggio veniva spedito a mezzo posta in tutto il Regno e venduto all'ingrosso a Bologna, Firenze, Roma fino al Napoletano  
... tratto dalla pubblicazione "Il bosco nelle province venete dall'Unità ad oggi" 2008, David Celetti. CLEUP- Padova.

<sup>2</sup> Per la caratterizzazione e l'uso delle strutture rurali si vedano le pubblicazioni, ricche di testimonianze fotografiche, "Malgari e pascoli: l'alpeggio nella provincia di Belluno", 1991-Comunità Montana Feltrina – Libreria Pilotto – Feltre; e "Insediamenti temporanei sulla montagna bellunese", 1997 Comunità Montana Feltrina – Libreria Pilotto – Feltre.; "Il recupero dei fabbricati rurali e le opportunità per la montagna veneta", 2022,. AAVV. Progetto Interreg Italia Austria SHELTER. Regione Veneto

*Inoltre sempre di più è stata attribuita all'attività di sfalcio e pascolo delle Terre alte la funzione di contrasto al veloce e progressivo recupero degli spazi aperti da parte del bosco, garantendo così la conservazione di quei quadri paesaggistici, caratterizzati da zone di margine e dal mosaico di spazi aperti e chiusi, di alto valore estetico, che rischiavano altrimenti di andare perduti.*

*In Regione Veneto tra i primi documenti che hanno compreso le maghe e i pascoli tra i "sistemi culturali" da preservare e valorizzare, si devono ricordare gli elaborati e le norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC redatti già nel 2008 ed approvati in via definitiva a giugno 2020<sup>3</sup>.*

*Tra gli esempi virtuosi delle aree di alpeggio vi è la recente iscrizione, con provvedimento del Mipaaf, degli "Alti pascoli della Lessinia" nel registro dei paesaggi rurali storici, ottenuta proprio grazie alla conservazione di un esteso ambiente di alpeggio ancora intatto, caratterizzato dalla presenza dei tipici fabbricati rurali in pietra locale e da un'economia di trasformazione del latte che ha visto il riconoscimento di prodotti di qualità (DOP Monte Veronese), nonché la valorizzazione di razze ovine originarie, come la pecora Brogna.*

*Un'ulteriore iniziativa promossa di recente dalla Unione Montana reggenza dei Sette Comuni e sostenuta dalla Regione Veneto<sup>4</sup>, è quella di intraprendere il percorso di riconoscimento dell'"ecosistema malga" tra i beni della lista del Patrimonio Mondiale Unesco, quale patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico da preservare.*

*Da non dimenticare infine il contributo fondamentale che queste aree assicurano alla conservazione della biodiversità: le superfici ecotonali, la presenza di tipologie di pascoli e prati regolarmente sfalciati, i biotopi umidi delle pozze d'alpeggio, sono da tempo inclusi tra gli Habitat da custodire della Rete Natura 2000<sup>5</sup>.*

*Si parla sempre più quindi di "paesaggio zootecnico" quale contesto ambientale e culturale unico capace di associare alla fondamentale e originaria funzione della produzione zootecnica una serie di servizi e di beni pubblici, anche chiamati Servizi Ecosistemici<sup>6</sup>, a carattere multifunzionale riconosciuti fondamentali per il benessere odierno della nostra collettività. Tale collettività si può identificare non solo con chi vive in montagna, che ne beneficia anche in termini di economici per le opportunità di impiego, ma anche con una comunità più allargata, che arriva dalla pianura e che frequenta la rete di malghe e pascoli spesso a scopo turistico e ricreativo, apprezzando con una sempre maggiore consapevolezza il prodotto alimentare di qualità, e che va sempre più alla ricerca*

---

<sup>3</sup> Vedasi PTRC del Veneto. Relazione Illustrativa "La montagna" e Norme Tecniche - art. 13 Pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi, in zona montana; art. 69 comma d) Sistemi culturali territoriali

<sup>4</sup> DGR n. 1627 del 19.11.2021 e decreto n. 243 del 22.12.2021.

<sup>5</sup> Ad es. si considerano gli Habitat prioritari di tipo prativo come le formazioni termofile e magre con Bromus (6210\*) e nardeti prioritari (6230\*);

<sup>6</sup> I Servizi Ecosistemici" sono tutti quei servizi erogati dall'ambiente gratuitamente all'uomo e che secondo la classificazione proposta dal progetto Millennium Ecosystem Assessment, fanno riferimento ai servizi di approvvigionamento di beni, di regolazione degli ecosistemi, di conservazione della biodiversità ed habitat, e al servizio di trasmissione di valori culturali.

Vedasi anche: Ramanzin M. e alii, 2019. "Sistemi agrozootecnici e servizi ecosistemici" Quaderno SOZOOALP n. 10 – 2019. In <https://www.sozooalp.it/quaderni/quaderno-10/>

di una conoscenza diretta delle pratiche tradizionali, indirizzandosi così ad un turismo slow, sostenibile ed “esperienziale”.

#### LE MALGHE NEL VENETO - STATISTICHE

Facendo riferimento a dati del 2013, in possesso del settore regionale dell'economia e sviluppo montano, risulta che gli ambiti di pascolo e malga nel Veneto sono in totale circa 700 realtà, che si sviluppano dalla dorsale ovest nel settore del Baldo passando ai Monti Lessini (circa il 24% localizzate in provincia di VR), verso il settore vicentino delle Piccole Dolomiti e dell'Altopiano dei sette Comuni (38% in provincia di VI), quindi alla vasta area bellunese (25% in provincia di BL) più ad est e più a sud del trevigiano (13% in provincia di TV).


Il 55% delle malghe sono di proprietà privata mentre le rimanenti sono pubbliche gestite da Comuni ed Enti pubblici. Sul totale, una quota pari all'11% non risulta più attiva, con un range che va dal 17% per le malghe private e che scende al 6% tra quelle pubbliche.


Tra le malghe pubbliche è importante sottolineare che una gran parte è soggetta ad uso civico: in tal caso il Comune si pone come Ente che gestisce la malga per conto della collettività titolare dei beni ad uso civico, con contratti di concessione pluriennale. Sempre nell'ambito dei beni ad uso collettivo, tra le malghe private si deve considerare che circa una trentina sono gestite da Regole riconosciute, presenti per lo più nei territori della Provincia di Belluno.

In relazione alle più recenti attività complementari a quella produttiva, si evidenzia che circa 125 delle 700 malghe fanno anche attività di “agriturismo” con offerta per lo più del servizio di ristorazione, con un 50% ubicato in provincia di Belluno e il 25% in provincia di Vicenza.

Utilizzando quale fonte di dati la Banca Dati Nazionale messa a disposizione dal settore veterinario, che registra annualmente l'attività di monticazione di malghe e pascoli, i dati del 2020 riportano 628 malghe monticate con una distribuzione che vede in testa la provincia di Vicenza con 230 malghe, seguita da Belluno con 158 malghe e a ruota Verona e Treviso.

Purtroppo è da osservare come all'attualità non sia ancora presente un database centralizzato di registrazione delle malghe e della relativa superficie a pascolo del Veneto, con il quale possa essere realizzata un'attività di raccolta dati, di programmazione e monitoraggio, ma permangono in capo ai singoli enti quali Comuni, Unioni Montane, Regione ed Enti strumentali una serie di informazioni ancora non coordinate e raccolte per scopi diversi.





### LE MALGHE NEL VENETO - CONTESTO NORMATIVO

Tra le prime fonti normative che trattano gli aspetti della gestione dei pascoli e malghe si deve far riferimento al R.D. 30.12.1923, n. 3267, che al Capo III – “Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti”, indica che boschi e pascoli vengano gestiti secondo piani economici e regolamenti approvati dall’autorità forestale. Bisogna considerare che la legge Serpieri, nel quadro storico dell’epoca, caratterizzato dall’impatto devastante lasciato sui terreni montani dalla prima guerra mondiale, avendo come finalità principale la difesa idrogeologica dei terreni, prevede l’utilizzo del patrimonio silvo-pastorale sulla base di piani e di norme prescrittive severe, attente soprattutto alla preservazione dei boschi, meno invece indirizzate alla valorizzazione delle aree pascolive.

Passando al contesto normativo regionale, l’attuale legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, declinando ciò che è già previsto nel R.D. 3267/1923 sancisce all’art. 25 che “i pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico - economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale”.

Tale competenza è stata delegata alle Unioni montane con la LR 11/2001 (la cosiddetta Bassanini regionale), disposizione riportata recentemente nella L.R. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane” nella quale si prevede che “la consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle unioni montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale provvede l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”.

Attualmente pertanto le Unioni montane provvedono alla consegna e riconsegna delle malghe sulla base di un proprio disciplinare, regolamentato da una delibera di giunta, DGR 3125/2001, che stabilisce le direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane nel settore primario. Applicazione L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 10, comma 8. L.R. 13.09.1978 n. 52, art. 25.

Nel caso di pascoli soggetti a vincolo di uso civico, la legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 all’art. 10 indica che questi possano essere gestiti da Comuni

*ed Amministrazioni Separate mediante concessione a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse. Con la più recente legge nazionale in materia di domini collettivi, n. 168 del 20 novembre 2017, è stata aggiunta, per questa tipologia di terreni, una ulteriore priorità a favore dei giovani agricoltori<sup>7</sup>. Nel caso di malghe e pascoli afferenti ad enti Regolieri, questi vengono gestiti sulla base del cosiddetto “Laudo”, cioè di uno statuto che regola il godimento dei diritti collettivi, riproponendo antichi sistemi di autonormazione, condivisi dalle collettività montane.*

*Se facciamo riferimento al significato da attribuire ai termini di “malga” e “pascolo”, è da riconoscere che non è possibile recuperare alcuna definizione dalle normative sopracitate. Il concetto di “malga” può trovare in un documento regolamentare allegato alla LR 31 ottobre 1980, n. 88 che cita “Malga: unità fondiaria silvopastorale di superficie superiore a 10 Ha dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito”.*

*A fronte di questa storica prevalenza di interesse per il bosco in termini legislativi, sta emergendo recentemente un crescente interesse per le aree pascolive spinto anche dall'ultima programmazione comunitaria (2014-2020) nella quale la Commissione ha attribuito al cosiddetto greening un ruolo strategico in termini di produzione di beni pubblici ambientali da parte degli agricoltori. Questa riforma (detta appunto greening), che introduce nel primo pilastro una normativa, è rivolta a far sì che tutti gli agricoltori dell'Unione europea, che ricevono il sostegno, vadano oltre gli attuali obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente. Questo allargamento della PAC agli aspetti ambientali ha reso necessario la definizione di cosa si deve intendere per prato e pascolo permanente<sup>8</sup> (Regolamento (CE) n. 1307/2013) inducendo conseguentemente un maggior interesse da parte della normativa nazionale.*

*In effetti, il recente disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo scorso, ha introdotto un articolo indirizzato alla salvaguardia dei pascoli montani per le finalità di conservazione e tutela della biodiversità, di prevenzione*

---

<sup>7</sup> Art. 3 c. 8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

<sup>8</sup> Art. 4 : h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

- i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
- ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;

*del dissesto idrogeologico, tutela del paesaggio, nonché di sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità.*

*Allargando lo sguardo a normative analoghe nelle Regioni e Province contermini al Veneto, si segnala quanto normato dalla Regione Lombardia che sulla base L.R. 31/2008, all' art. 24 ter, tenendo conto di quanto emergeva anche dal Piano regionale degli alpeggi approvato nel 2004, ha redatto le "Linee Guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività di alpeggio"<sup>9</sup>. L'articolo di legge nel riconoscere la funzione ambientale e socio-economica delle alpi/malghe, qualificandole come beni di interesse collettivo, ha dato mandato alla Giunta Regionale di definire e approvare linee guida per la loro gestione e per l'esercizio dell'attività d'alpeggio, nonché indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione/affitto delle medesime. Gli indirizzi riportati nel documento pongono l'attenzione sui principali elementi di carattere generale nelle politiche di valorizzazione degli alpeggi, rinviando a successivi documenti la definizione di aspetti applicativi e proposte di buone pratiche.*

*Le linee guida delle Regione Lombardia sono destinate in primo luogo ai proprietari pubblici delle alpi- malghe del territorio montano regionale ed in subordine ai relativi gestori. Infatti viene sottolineato che proprietari e gestori sono chiamati ad interagire sempre più strettamente nello svolgimento dell'attività d'alpeggio, sia dal punto di vista della produzione di beni materiali tradizionali (foraggio, latte, prodotti caseari, carne ecc.), sia riguardo l'offerta di beni e servizi immateriali (paesaggio, biodiversità, conservazione del suolo ecc.) sia in ordine alla conservazione delle strutture ed infrastrutture strumentali alla produzione di beni e servizi.*

*Nel caso della Provincia Autonoma di Trento, nel 2019 è stato adottato un documento riguardante le prassi di riferimento UNI/PdR 73 "Malghe e pascoli ~~di~~ Linee guida per la gestione delle malghe e dei pascoli d'alpeggio". Questo atto è frutto di un accordo stipulato tra UNI, Ente Italiano di Normazione, e la Provincia Autonoma di Trento finalizzato alla redazione e approvazione di una serie di prassi che supportino le pubbliche amministrazioni nelle proprie attività di controllo e per la semplificazione dei controlli rivolti alle aziende, promuovendo così l'attività imprenditoriale del proprio territorio. La prassi fornisce linee guida per la gestione uniforme e regole comuni per le modalità di affido e di concessione ai privati delle malghe e dei pascoli pubblici, dal canone alla durata del contratto, ai requisiti di partecipazione all'asta pubblica fino agli strumenti di controllo. Questo documento segue alle Linee di Indirizzo per l'utilizzo dei pascoli montani, all'istituzione dello Schedario Provinciale dei pascoli e al disciplinare tecnico-economico per l'affitto delle malghe di proprietà pubblica approvati dalla Giunta Provinciale già nel 2015.*

*La Regione Piemonte sulla base della LR 29 aprile 2016, n. 6 art. 4 ha approvato con DGR n. 16-4061 del 17.10.2016 gli schemi tipo inerenti la modulistica per l'affitto e la concessione delle malghe di proprietà pubblica. Successivamente con DGR n. 14-5285 del 03.07.2017 ha approvato, le Linee Guida per la redazione del Piano Pastorale Foraggero (PPF) quale strumento tecnico gestionale che, sulla base degli elementi conoscitivi del territorio oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi, gli strumenti e le scelte gestionali da*

---

<sup>9</sup> approvate con DGR n. 1209 del 4.02.2019 della Regione Lombardia

<sup>10</sup> "G. Mencini. 2021 "Pascoli di carta – le mani sulla montagna". Kellermann editore.

*applicare per consentire il miglioramento del cotico erboso, in termini di produttività foraggera e/o qualità pabulare, nel rispetto delle specifiche esigenze di conservazione e, qualora necessario, di recupero della vegetazione pastorale.*

*Negli ultimi anni per le Regioni dell'arco alpino si è manifestata sempre più urgente la necessità di andare a definire un quadro normativo più chiaro per le procedure di affidamento dei pascoli nonché di un'attività di monitoraggio e controllo della realtà pascoliva maggiormente coordinata tra Enti pubblici ed Enti pagatori, ciò anche al fine di trovare strumenti efficaci per arginare situazioni di speculazione determinate da un uso distorto ed illegale del sistema di premi erogati dall'UE alle aziende agricole, basato sul "disaccoppiamento" dei titoli<sup>10</sup>, quindi sul solo conteggio delle superfici messe a coltura al di là delle quantità prodotte o della quantità di animali allevati.*

#### **LA FINALITÀ DELLA LEGGE**

*Sulla base dell'attuale contesto normativo, definito in un momento storico in cui l'aspetto produttivo era prevalente (se consideriamo in particolare la LR 52/78) è opportuno rivedere e promuovere il ruolo delle malghe e delle aree pascolive secondo una concezione multifunzionale.*

*La bozza di legge, infatti, propone il riconoscimento del ruolo della malga come struttura tradizionale dell'attività agro-silvo pastorale in ambito montano, valorizzandone nel contempo le potenzialità multifunzionali, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti turistici.*

*Tale riconoscimento si concretizza nell'istituzione di un registro regionale al quale possono accedere le strutture malghive che gestiranno il pascolo secondo specifiche linee guida regionali. Questo consentirà alle malghe di avvalersi di un titolo che potrebbe garantire delle priorità nell'ambito di bandi comunitari e nello stesso tempo potrebbe rappresentare una garanzia in termini di sostenibilità ambientale da spendere in ambito turistico.*

*Il registro costituisce, oltre ad un riconoscimento formale dell'attività di malga, uno strumento di conoscenza di tutto il patrimonio malghivo utile per una futura programmazione a livello regionale ma anche a livello locale, nella imminente prospettiva della nuova programmazione rurale nonché del Recovery Plan - PNRR.*

*Inoltre il coordinamento delle informazioni ora presenti in database costruiti a scopi diversi e gestiti da diversi enti regionali e locali, nonché dall'ente pagatore, potrà contribuire a rendere più efficace l'azione di controllo dei fenomeni speculativi che purtroppo hanno interessato anche alcune realtà pascolive del Veneto. Le linee guida regionali vanno a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per la gestione delle malghe proponendo comportamenti operativi coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione territoriale. Questo costituirà un valido supporto alle amministrazioni locali (unioni montane e comuni montani), soprattutto in questo momento storico in cui la precarietà delle loro strutture amministrative rende critica la gestione del territorio e la sua manutenzione ordinaria, a fronte di una crescente sensibilità nei confronti di un territorio montano fragile nonché della crescente appetibilità delle aree pascolive da parte delle aziende agricole per il riconoscimento dei fondi comunitari, le quali, molto spesso, non hanno una connessione funzionale con il territorio montano.*



## RELAZIONE ALL'ARTICOLATO

*Nell'articolo 1 vengono riportate le finalità e gli obiettivi della legge già esposti nel capitolo precedente. La valorizzazione e la promozione del patrimonio malghivo passa attraverso il riconoscimento del loro ruolo identitario e tradizionale nel paesaggio montano regionale, nonché attraverso la loro fondamentale funzione di erogatori di servizi ecosistemici.*

*La loro corretta gestione costituisce pertanto la direzione che l'amministrazione regionale, insieme agli enti territoriali, devono seguire per garantire il mantenimento di questo patrimonio e dei servizi che erogano alla collettività.*

*L'articolo 2 riporta una definizione di malga, che nel nostro ordinamento regionale non ha mai trovato una collocazione specifica. La definizione sottolinea la composizione strutturale che la malga deve avere nonché la temporaneità dell'attività agricola svolta, connessa alla stagionalità del pascolamento. La normativa regionale fa riferimento alla porzione di malghe pubbliche cioè intese come appartenenti ad enti pubblici, siano essi Comuni, Unioni Montane o altri enti statali e strumentali, che detengono in qualità di proprietari/gestori tali strutture ed ambiti pascolivi. Alla categoria degli enti pubblici sono state aggiunte specificatamente le Amministrazioni separate dei beni di uso civico in quanto tali enti, pur avendo acquisito la personalità giuridica di diritto privato per effetto della Legge nazionale 20 novembre 2017, n. 168, gestiscono per conto delle collettività frazionali beni ad uso civico, al pari dei Comuni e secondo le modalità di concessione previste dalla Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.*

*L'articolo 3 istituisce un registro del patrimonio regionale delle malghe pubbliche. Il registro costituisce il formale riconoscimento regionale nei confronti del gestore e del proprietario (ente pubblico) della malga per la corretta condotta gestionale svolta sulla base delle linee guida approvate dalla regione. Tale riconoscimento, oltre a garantire dei vantaggi nelle priorità nell'assegnazione di fondi, è spendibile in termini di marketing territoriale per gli enti locali proprietari della malga.*

*L'articolo 4 dispone che la Giunta regionale approvi delle linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio. Tale documento costituisce lo strumento attraverso il quale la regione si propone il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'art. 1.*

*Le linee guida costituiscono pertanto il nucleo centrale del testo normativo prevedendo in particolare:*

- a) indicazioni di base del contenuto del disciplinare tecnico-economico;*
- b) definizione delle modalità operative per la consegna e riconsegna della malga;*
- c) l'indicazione per stabilire il carico ottimale per ogni unità gestionale;*
- d) indicazioni sulle eventuali attività connesse;*
- e) indicazione sulla valutazione del valore dei servizi ecosistemici erogati e della loro compensazione;*
- f) gestione e modalità di concessione della malga nell'ambito dei territori soggetti ad uso civico. L'articolo 5 dispone che i disciplinari per la gestione dei pascoli, di competenza delle Unioni montane, previsti dalla LR 40/2012 art. 5 comma 6, si adeguino alle disposizioni previste dalle linee guida regionali. Al comma 2 viene prevista la possibilità, da parte delle Unioni montane, in considerazione della loro attuale precarietà in termini di personale tecnico, di*

*usufruire di figure professionali presenti in altre Unioni o comuni, mediante convenzioni o accordi.*

*L'articolo 6 prevede l'istituzione di un logo da rilasciare alle malghe che vengono iscritte nel registro di cui all'articolo 3. Il logo garantisce la visibilità esterna dell'impegno del gestore atto ad assicurare una corretta gestione del pascolo secondo le linee guida regionali.*

*Nell'articolo 7, afferente alla norma finanziaria, si dispone l'allocazione di € 50.000,00 per l'applicazione della legge. Gli interventi riguardano essenzialmente:*

- la predisposizione del documento tecnico finalizzato a fornire le linee guida per la corretta gestione del pascolo. Per la redazione del documento si ritiene sia opportuno venga predisposto da una struttura esterna che ha specifiche competenze in materia, ad es. Università o Istituti di ricerca*
- l'ideazione e la realizzazione informatica del registro di cui all'articolo 3*
- l'ideazione grafica del logo e la realizzazione di una tabellazione dedicata.*

## **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE DELLE MALGHE PUBBLICHE**

### **Art. 1 - Finalità e obiettivi.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, promuove e valorizza il patrimonio regionale delle malghe pubbliche. Tale patrimonio costituisce un elemento caratteristico dell'attività agricola tradizionale e identitario del paesaggio montano regionale svolgendo un'importante funzione ambientale, socio-economica nonché di erogazione di servizi ecosistemici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la corretta gestione delle malghe e dell'esercizio dell'attività di alpeggio costituiscono azioni essenziali per garantire un'adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico del territorio montano.

### **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si definisce malga pubblica il complesso fondiario di proprietà o in gestione ad enti pubblici nonché alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, funzionale a svolgere attività agricola in area montana per una frazione dell'anno solare, di norma non superiore a 8 mesi, e costituito da superfici a prato o pascolo permanente e da eventuali superfici a prato o pascolo arborato afferenti alla malga stessa, destinate esclusivamente o prevalentemente al pascolamento, integrato da eventuali edifici annessi.

### **Art. 3 - Registro del patrimonio regionale delle malghe pubbliche.**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire il registro del patrimonio regionale delle malghe pubbliche, gestito ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di economia montana.

2. Sono iscritte al registro le malghe pubbliche come definite dall'articolo 2 correntemente utilizzate per l'attività agricola e soggette ad un'unica gestione.

3. Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.

4. Le malghe pubbliche di cui al comma 2 sono gestite sulla base delle linee guida previste dall'articolo 4.

5. L'iscrizione al registro del patrimonio delle malghe pubbliche può costituire, limitatamente alla programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, condizione di priorità nell'assegnazione dei fondi.

6. Il registro di cui al comma 1 può essere integrato con l'elenco di malghe temporaneamente non più soggette a pascolamento.

### **Art. 4 - Individuazione di linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio.**

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, la Giunta regionale, sentite le unioni montane e i comuni interessati, approva, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, le linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio, fornendo altresì indicazioni circa le procedure inerenti alla concessione e all'affitto delle malghe e dei pascoli stessi,

nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché degli strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali previsti dalla normativa regionale di settore.

2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono in particolare:

- a) indicazioni di base del contenuto del disciplinare tecnico-economico;
- b) definizione delle modalità operative per la consegna e riconsegna della malga;
- c) l'indicazione per stabilire il carico ottimale per ogni unità gestionale;
- d) indicazioni sulle eventuali attività connesse;
- e) indicazione sulla valutazione del valore dei servizi ecosistemici erogati e della loro compensazione;
- f) gestione e modalità di concessione della malga nell'ambito dei territori soggetti ad uso civico.

#### **Art. 5 - Unioni montane.**

1. I disciplinari di consegna e riconsegna delle malghe previsti dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" sono adeguati alle linee guida di cui all'articolo 4.

2. Le unioni montane possono disciplinare la consegna e riconsegna delle malghe anche attraverso:

- a) convenzioni o accordi con comuni o altre unioni montane;
- b) accordi con l'autorità forestale regionale competente.

#### **Art. 6 - Logo delle malghe pubbliche del Veneto.**

1. È istituito il logo delle malghe pubbliche del Veneto.

2. La Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia del logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzo del logo da parte delle malghe pubbliche del Veneto.

3. L'utilizzo del logo viene concesso unitamente all'iscrizione al registro di cui all'articolo 3.

#### **Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 – "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 – "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti "; la cui dotazione è implementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 18 – "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01– "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti " del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni



## INDICE

Art. 1 - Finalità e obiettivi. ....	10
Art. 2 - Definizioni.....	10
Art. 3 - Registro del patrimonio regionale delle malghe pubbliche...	10
Art. 4 - Individuazione di linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio.....	10
Art. 5 - Unioni montane.....	11
Art. 6 - Logo delle malghe pubbliche del Veneto.....	11
Art. 7 - Norma finanziaria.....	11